



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Gara 2017/004

**“SERVIZIO RELATIVO AL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNE DI EBOLI
CIG 69943407F4**

AVVISO DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Premesso che:

- la Stazione Appaltante (Comune di Eboli) con Determinazione del Responsabile del Settore Ambientale n. 58 del 11.04.2018 (Reg. Gen. n. 640 del 11.04.2018) avente ad oggetto *“INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DELLA PROCEDURA DI GARA”* ha proceduto all’annullamento della determina a contrarre con la quale era stata indetta la procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
- che la Centrale Unica di Committenza Sele Picentini, conseguentemente a quanto disposto dalla Stazione Appaltante, con Determinazione del Responsabile n. 38 del 16.04.2018 (Reg. Gen. n. 293 del 16.04.2018) ha proceduto all’annullamento della procedura di gara;

con la presente

SI AVVISA

che la procedura di gara relativa all’affidamento del *“SERVIZIO RELATIVO AL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNE DI EBOLI - CIG 69943407F4”* è stata

DEFINITIVAMENTE ANNULLATA

Bellizzi li, 23.04.2018

Il Responsabile della
Centrale di Committenza “Sele Picentini”
F.to Ing. Pino Schiavo

Si allegano:

- Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 38 del 16.04.2018
- Determinazione del Responsabile del Settore Tutela ambientale del Comune di Eboli n. 58 del 11.04.2018



AREA C.U.C.

Centrale Unica di Committenza dell' Area Sele-Picentini

Comune Capofila
Comune di Bellizzi
via D. Manin, n.23
84092 Bellizzi (SA)

AREA C.U.C.– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA SELE PICENTINI

PROPOSTA N. 380 DEL 16/04/2018

N. 38/ REG. UFFICIO DEL 16/04/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 293 / REG. GENERALE DEL 16-04-2018

OGGETTO: Comune di Eboli - Procedura di gara per l'affidamento del "Servizio relativo al Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comune di Eboli - CIG 69943407F4" - ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Pontecagnano Faiano, Campagna, Eboli, Acerno, Olevano sul Tusciano la convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza "Sele-Picentini" che individua il Comune di Bellizzi quale ente capofila;
- che in data 13.04.2016 con decreto sindacale n. 28 del 13.04.2016 il Sindaco del Comune di Bellizzi – ente capofila - ha nominato l'Ing. Pino Schiavo, quale responsabile della "Cuc dell'Area Sele-Picentini, dando piena operatività all'organismo;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 319 del 14/04/2016 veniva affidato alla Società in house-providing Cooperazione e Rinascita srl, il servizio di supporto amministrativo ad attività istituzionali riguardanti la Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele-Picentini";
- che successivamente alla costituzione della Centrale Unica di Committenza ed alla sottoscrizione della relativa Convenzione, hanno aderito le seguenti Amministrazioni Comunali: Vietri sul Mare (Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.05.2017), Sant'Egidio del Monte Albino (Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.05.2017), Battipaglia (Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 08.06.2017), Sarno (Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 10.10.2017), S. Marzano sul Sarno (Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 20.10.2017), Altavilla Silentina (Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 15.11.2017), Nocera Superiore (Delibera C.C. n. 113 del 30.11.2017), Pagani (Delibera di C.C. n.102 del 21.12.2017); Controne (Delibera di C.C. n. 4 del 12.02.2018);

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione, il Comune di Eboli (stazione appaltante), ha trasmesso la determina a contrarre del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia e Ambiente n. 11 del 16.02.2017 (Reg. Gen. n° 306 del 16.02.2016), predisposta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016;
- che tale provvedimento contiene i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché gli elementi essenziali del contratto così come previsto dall'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016;
- che, con l'ausilio della Società in House "Cooperazione e Rinascita srl", sono stati predisposti il bando/disciplinare e la relativa modulistica allegata;
- che con Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 24 del 10.03.2017 (Reg. Gen. n° 216 del 13.03.2017) sono stati approvati gli atti di gara tra cui il bando/disciplinare.
- Che in conformità agli artt. 164, comma 2, e 73 comma 4 ultimo periodo, del D.Lgs n. 50/2016, l'avviso di gara è stato pubblicato:
 - sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE);
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;



AREA C.U.C.

Centrale Unica di Committenza dell' Area Sele-Picentini

Comune Capofila
Comune di Bellizzi
via D. Manin, n.23
84092 Bellizzi (SA)

- all'Albo pretorio on line della Amministrazione aggiudicatrice;
- sul sito internet dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
- due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
- due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

Considerato:

- che il Comune di Eboli (Stazione Appaltante) ha trasmesso (acquisita al prot. n. 8278 del 13.04.2018) la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambientale n. 58 del 11.04.2018 (Reg. Gen. n. 640 del 11.04.2018) con la quale la Stazione Appaltante ha proceduto all' "Annullamento della determina a contrarre e della procedura di gara" relativa all'affidamento del "Servizio relativo al Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comune di Eboli - CIG 69943407F4" (allegata alla presente);

Ritenuto:

- in coerenza con quanto stabilito dalla Stazione Appaltante e quale atto consequenziale della determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambientale n. 58 del 11.04.2018 (Reg. Gen. n. 640 del 11.04.2018), di procedere all'annullamento della procedura di gara attivata per conto del Comune di Eboli per l'affidamento del "Servizio relativo al Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comune di Eboli - CIG 69943407F4"

Visto:

- il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" che disciplina la Centrale Unica di Committenza;
- la Convenzione sottoscritta dai comuni aderenti per la gestione della "Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele-Picentini";
- il D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi gestionali apicali;
- il D.P.R. n.207/2010 e s.m. e i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 28/2016;

Dato atto:

- Che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto disposto dal Comune di Eboli (Stazione Appaltante) con determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambientale n. 58 del 11.04.2018 (Reg. Gen. n. 640 del 11.04.2018), che per completezza si allega alla presente determinazione;
- 2) di annullare la procedura di gara attivata per conto del Comune di Eboli relativa all'affidamento del "Servizio relativo al Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comune di Eboli - CIG 69943407F4";
- 3) di procedere alla pubblicazione dell'avviso di annullamento della procedura di gara:
 - sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE);
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
 - all'Albo pretorio on line della Amministrazione aggiudicatrice;
 - sul sito internet dell'Amministrazione aggiudicatrice;
 - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
 - due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
 - due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- 4) di pubblicare la presente determinazione sull'Albo Pretorio On-Line del Comune di Bellizzi;
- 5) di dar luogo agli adempimenti in materia di amministrazione aperta di cui alla legge 134/2012.

IL RESPONSABILE DELLA CUC
ing. Pino Schiavo



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 640 del 11/04/2018

TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE N° 58 DEL 11/04/2018

INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL "PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI" - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DELLA PROCEDURA DI GARA

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI” – ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DELLA PROCEDURA DI GARA -

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del decreto di nomina del Sindaco n. 23 del 19/01/2018 prot. n.3489 del 19/01/2018.

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.435 del 14/12/2016 è stato approvato il progetto di affidamento del servizio relativo a “*Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale*”, redatto dal Servizio Ambiente dell’Area P.O. Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Eboli;

- con la medesima Deliberazione si stabiliva la durata dell’affidamento in cinque anni per un costo annuo presunto dei servizi stimato in €. 4.976.332,85 oltre IVA, di cui €. 4.233.247,90 per il servizio di igiene urbana ed €. 743.084,95 per il servizio di conferimento, stoccaggio, recupero e/o smaltimento delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

- che, pertanto, l’importo complessivo a base di gara ammonta ad €. 29.857.997,10 oltre IVA come per legge;

- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune di Eboli n.11 del 16/02/2017 (*Reg. Gen. n° 306 del 16.02.2016*), predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.32 c.2 del D.Lgs. n.50/2016, veniva indetta la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del contratto di cui all’oggetto, dando mandato alla Centrale di committenza “Sele - Picentini” di attivare le relative procedure di gara, ai sensi dell’art.6 lett. b1 della Convenzione sottoscritta con il Comune di Eboli;

- con la citata Determina a contrarre sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto, unitamente alle modalità di indizione della gara ed ai criteri di selezione e di aggiudica, come contenuti nell’Allegato “A” allo stesso provvedimento;

- con Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” n.24 del 10/03/2017 (*Reg. Gen. n° 216 del 13.03.2017*) sono stati approvati gli atti di gara;

- con la pubblicazione del bando di gara veniva fissato il termine per la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 26/04/2017;

- entro tale termine sono pervenute le offerte presentate da due operatori economici, CNS soc. coop. e SARIM srl;

- in data 19/05/2017 sono iniziate le operazioni di gara attraverso le verifiche della documentazione amministrativa da cui è risultato che la ditta CNS soc. coop. non possedeva i requisiti richiesti dal bando di gara;

- avverso tale esclusione la ditta CNS soc. coop. ha proposto ricorso al TAR di Salerno che ha confermato la decisione di esclusione dalla procedura di gara della Stazione appaltante con sentenza n.5 del 30/01/2018;

- in data 31/10/2017 è pervenuto l’avvio del procedimento dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle istanze di parere proposte delle ditte Consorzio C.I.T.E. – Consorzio Interprovinciale – Trasporti – Ecoambientale SCARL e Tek.r.a. S.r.l. inerenti la procedura di gara di che trattasi, con invito a trasmettere eventuali memorie e/o documenti entro il termine perentorio di cinque giorni;

- il RUP ing. Giuseppe Barrella prontamente riscontrava con una memoria del 3/11/2017 i rilievi di cui alle istanze delle ditte sopra indicate;

- che, nonostante le precisazioni riportate nella citata memoria, in data 5/02/2018 è pervenuta nota dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stata trasmessa la delibera n.75 del 24/01/2018 del Consiglio dell’Autorità in cui si censurano, perché illegittime, le clausole del bando che:

a) *richiede che il servizio pregresso sia stato svolto in favore di un comune avente una popolazione residente non solo di almeno 20.000 abitanti ma anche non superiore a 50.000 abitanti;*

b) *richiede che l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata sia stato raggiunto nel 2011 e nel 2012;*

c) *richiede che il medesimo obiettivo sia stato raggiunto con continuità in tutti gli anni compresi tra il 2013 e il 2015.*

- in data 12/02/2018, con nota prot. n.7524, il RUP ha avviato il procedimento finalizzato all’annullamento della gara di che trattasi comunicando alle ditte Sarim srl e CNS soc. coop. le motivazioni addotte in proposito, nonché trasmettendo in allegato la delibera n.75 del 24/01/2018 del Consiglio dell’Autorità;

- di tale avvio è stata data notizia all’ANAC ed alle ditte ricorrenti con nota prot. n.8512 del 17/02/2018;

- a riscontro dell'avvio del procedimento sono pervenute le osservazioni della ditta CNS soc. coop., con nota del 26/02/2018 prot. n.9984, con invito al Comune di Eboli di procedere all'annullamento della gara in argomento, e della ditta Sarim srl, con nota del 27/02/2018 prot. n.10174, che invitava il Comune ad archiviare il procedimento di annullamento della gara in questione;

- a conclusione di quanto richiamato in premessa, il responsabile del procedimento ing. Giuseppe Barrella ha trasmesso in data 12/03/2017 al prot. n.12873 dettagliata Relazione contenente la "*Proposta di annullamento della procedura di gara*" con la quale, dopo aver illustrato le attività svolte, ha proposto la revoca della Determinazione a contrarre da lui stesso adottata, ritenendo *indispensabile procedere all'annullamento della gara*.

CONSIDERATO che già con la citata memoria del 3/11/2017 il RUP ing. Giuseppe Barrella pur argomentando in merito ai rilievi mossi e relativi a:

a) "*...l'assoluta sproporzionatezza dello sbarramento minimo di percentuale di raccolta differenziata, a valere addirittura per un quinquennio consecutivo*" sono stati evidenziati gli obiettivi posti a base del progetto e, nello specifico, sono stati richiamati gli artt. 4 e 29 del Capitolato Speciale di Appalto;

b) "*Limitazione del diritto di libera partecipazione alla gara per ditte che abbiano espletato i servizi di Igiene Urbana in un Comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti*";

non otteneva dall'ANAC la remissione della questione ed anzi perveniva formale censura da parte del Consiglio dell'Autorità che riteneva illegittime le clausole del bando di gara relativamente ad alcuni dei requisiti richiesti ai partecipanti;

- che anche le osservazioni prodotte nello specifico dalla ditta Sarim srl non consentano di superare le criticità evidenziate nella delibera n.75 del 24/01/2018 del Consiglio dell'Autorità, in quanto non introducono elementi di novità rispetto a quanto già argomentato dal RUP ing. Giuseppe Barrella avverso i rilievi mossi).

RITENUTO, non da meno, che il mancato recepimento del contenuto della deliberazione medesima, oltre a generare potenziali contenziosi che tenderebbero ad aggravare il procedimento con ricadute negative sui cittadini e sullo stesso Comune, determinerebbe per questa stazione appaltante un palese contrasto con le indicazioni dell'ANAC, tra l'altro tendenti a censurare clausole che limitano la platea dei potenziali concorrenti sulla procedura di gara più importante per l'Amministrazione Comunale;

- che in merito al censurato requisito relativo al raggiungimento dell'obiettivo del 65% nella raccolta differenziata dei rifiuti per gli anni dal 2013 al 2015, la stessa Autorità, a supporto della sua tesi sulla forte limitazione alla partecipazione alla gara, ha richiamato la Sentenza n.7031 del 21.09.2010 del Consiglio di Stato - Sezione V in base alla quale "*il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili dipende dal concorso di una pluralità di comportamenti, di cui quello relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati è solo uno dei fattori per raggiungere l'obiettivo in questione*".

CONSIDERATO che il parere dell'ANAC, seppure non vincolante ai sensi del comma 1 dell'art. 211 del D.Lgs 50/2016, non può non ritenersi sostanziale per la procedura di gara intrapresa in base a quanto stabilito dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso art. 211 del Codice, che testualmente recitano:

1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

- che il mancato recepimento di quanto riportato nella deliberazione del Consiglio dell'Autorità non esclude che la stessa ANAC possa agire nei confronti di questo Ente perché ha censurato clausole ritenute illegittime del bando di gara, in quanto riguardante un contratto di rilevante impatto, sia per l'importo a base di gara (oltre 29.000.000 di euro), sia per la sua natura relativa alla gestione dei rifiuti, settore da sempre particolarmente attenzionato rispetto ai tentativi di infiltrazione criminale e sulla prevenzione della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione.

RITENUTO, pertanto, proprio sulla base di tali presupposti e tenuto anche conto dell'esperienza acquisita della stessa Autorità Nazionale Anticorruzione in merito al Codice dei contratti pubblici per le molteplici procedure che controlla, rispetto invece alla limitata attività

svolta da questa stazione appaltante, non possono non ritenersi fondamentali ed imprescindibili le indicazioni pervenute da parte dell'ANAC,
- che pertanto occorra procedere alla modifica del bando – disciplinare di gara con l'eliminazione delle clausole oggetto di censura di illegittimità;
- che sulla base di questi presupposti sia indispensabile procedere all'annullamento della gara attraverso la revoca dell'atto di indizione della stessa.

RILEVATO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, SI ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte nelle premesse e che si intendono qui riportate:

1. di prendere atto della Relazione trasmessa in data 12/03/2017 al prot. n.12873 contenente la *"Proposta di annullamento della procedura di gara"* di cui in premessa redatta dal responsabile del procedimento ing. Giuseppe Barrella;
2. di dover procedere pertanto, all'annullamento della procedura di gara mediante l'annullamento della Determinazione a contrarre n.11 del 16/02/2017 - *Reg. Gen. n° 306 del 16.02.2016* a firma dell'ing. Giuseppe Barrella, con la quale si bandiva la procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo al *"Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale di Eboli"* per le motivazioni evidenziate in premessa;
3. di trasmettere la presente determinazione
 - alla Centrale Unica di Committenza "Sele Picentini" al fine di procedere alla revoca della Determinazione n.24 del 10/03/2017 - *Reg. Gen. n° 216 del 13/03/2017*;
 - all'ANAC – Ufficio Precontenzioso e Pareri per la dovuta ed opportuna conoscenza;
3. di procedere rapidamente alla verifica - adeguamento del progetto posto a base di gara ed alla successiva adozione della determinazione a contrarre;
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
6. di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, introdotto dalla L.190/2012;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e, ai fini della trasparenza amministrativa, nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente".

**N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 11/04/2018 al 26/04/2018.

Data 11/04/2018

IL RESPONSABILE A.P.O.

Gaetano Cerruti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"